

Adeguamenti statutari degli ETS: le indicazioni ministeriali

di Sara Agostini

L'approfondimento

Entro il 5 agosto 2019 gli Enti del Terzo settore sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 20/2018, ha chiarito gli aspetti pratici relativi alle modifiche statutarie da apportare, distinguendo tra le norme inderogabili del Codice del Terzo settore che devono essere obbligatoriamente previste e applicate e quelle, invece, che consentono maggiore libertà di autodeterminazione da parte degli enti.

Riferimenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 27 dicembre 2018, n. 20

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 101

Tempistiche e modalità per gli adeguamenti statutari

Il Ministero del Lavoro ha inteso fornire, con la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, una serie di chiarimenti in merito all'obbligo, per alcune categorie di Enti del Terzo settore, di adeguare i propri statuti alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

Giova, innanzitutto, precisare l'ambito di applicazione della nuova normativa e le tempistiche previste per gli adeguamenti statutari, nonché quali di essi siano necessari e quali, invece, risultino facoltativi.

Soccorre, a tal fine, la disposizione dell'art. 101 del Codice del Terzo settore¹, che, sull'argomento, così indica:

1) gli adeguamenti statutari devono essere operati da tre categorie di enti ovvero le ONLUS, le

associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, iscritte negli appositi registri previsti dalla vigente normativa;

2) le modifiche agli statuti devono intervenire entro il 5 agosto 2019 ovvero 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

Tali modifiche riguardano gli enti che si sono già costituiti alla data del 3 agosto 2017².

Per le ONLUS, in particolare, si evidenzia come la relativa attuale disciplina, prevista dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, sarà vigente fino all'entrata in vigore delle disposizioni fiscali, indicate dal Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017. Tali enti, quindi, devono conformare gli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore, subordinando l'efficacia degli adeguamenti approvati a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea per l'entrata in vigore della nuova disciplina fiscale, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore;

3) è possibile effettuare gli adeguamenti con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea

Sara Agostini - Giurista d'impresa

Note:

1 Art. 101, comma 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente Decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

2 Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il Codice del Terzo settore.

ordinaria, ferma restando la necessità dell'atto pubblico per le modifiche degli statuti di enti in possesso della personalità giuridica.

L'aver consentito la possibilità di aggiornare gli statuti attraverso deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria risponde all'esigenza di evitare adeguamenti più onerosi per gli enti, anche se tale facilitazione deve essere contemperata con la tutela di eventuali minoranze dissenzienti; ciò avviene attraverso la formulazione dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, il quale chiarisce che solo alcune delibere possono essere assunte con le maggioranze proprie dell'assemblea ordinaria ovvero per:

- gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile;
- l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino derogabili mediante specifica clausola statutaria³.

Tavola n. 1 - Soggetti interessati, termini e modalità

Soggetti interessati: enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all'anagrafe delle ONLUS.
Scadenza dei termini per gli adeguamenti statutarie: 2 agosto 2019.
Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l'Assemblea): a seconda dei casi modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti) o modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie).

La nuova normativa e gli adeguamenti statutarie richiesti

La circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro richiama le norme del Codice del Terzo settore e specifica, per ciascuna, se in esse si prevedano obblighi di adeguamento statutarie da parte degli Enti, per i quali, quindi, è possibile deliberare con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Attività di interesse generale (art. 5)

Tutti gli ETS, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo statuto deve riportare l'indicazione, riconducibile a quelle elencate nel Codice, delle attività di interesse generale che saranno svolte dall'ETS, oltre alla declinazione delle finalità perseguite dall'ente.

Attività diverse (artt. 5-6)

Tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e il loro esercizio deve essere consentito dall'atto costitutivo o dallo statuto. Ciò non impone una elencazione di tali attività, potendosi anche rinviare la loro individuazione tramite una delibera assunta dagli organi dell'ente a cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

Se lo statuto di ETS già costituiti non prevedeva la possibilità di svolgere attività secondarie, l'inserimento non può avvenire con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, in quanto ciò produrrebbe una modifica dell'originario rapporto associativo. Nel caso in cui, invece, tale possibilità era già prevista dallo statuto, le modifiche di adeguamento alla nuova normativa sono di tipo obbligatorio e, quindi, riconducibili al *quorum* deliberativo dell'assemblea ordinaria.

Raccolta Fondi (art. 7)

Si tratta di una facoltà prevista dalla legge e, quindi, non è un inserimento necessario affinché sia permesso agli ETS di raccogliere fondi.

Assenza fine di Lucro (art. 8)

È un elemento cardine per gli ETS e, pertanto, l'adeguamento statutario è di tipo obbligatorio.

Nota:

- La circolare configura tre tipologie di norme del Codice del Terzo settore che possono formare oggetto di adeguamento statutario: 1) norme inderogabili; 2) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (individuabili mediante la formula: "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente"); 3) norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (individuabili mediante la formula: "l'atto costitutivo o lo statuto possono...").

Devoluzione del patrimonio (art. 9)

In caso di estinzione o scioglimento di un ETS, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altro ente del terzo settore, individuabile attraverso una successiva delibera da parte degli organi dell'ente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione del patrimonio rappresenta un contenuto obbligatorio di tutti gli statuti degli ETS⁴.

Costituzione patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 10)

La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è una facoltà riconosciuta dalla legge e, pertanto, non è considerabile come un obbligo di adeguamento statutario.

Denominazione degli ETS (art. 12)

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS, di cui deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale obbligo, anche in termini di adeguamento statutario, si rende necessario per i soggetti inseriti nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico nazionale degli ETS.

Per le Organizzazioni di Volontariato⁵, le Associazioni di Promozione sociale⁶, gli Enti filantropici⁷, le imprese sociali⁸, le cooperative sociali⁹, le società di mutuo soccorso¹⁰, esistono specifiche disposizioni di legge che impongono un acronimo riservato (esempio: ODV, APS, etc.) e, quindi, l'utilizzo della locuzione "ente del terzo settore" o "ETS" è una facoltà, ma non un obbligo.

Le reti associative che si iscrivono in una delle sezioni del registro di cui fanno parte Enti che hanno un acronimo specifico, come sopra indicato, non dovranno necessariamente riportare la locuzione ETS; in caso contrario, sono obbligate ad utilizzare l'acronimo ETS e ad effettuare le relative modifiche statutarie.

SOLUZIONI OPERATIVE

Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 2 agosto 2019 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione.

L'uso della locuzione "ente del terzo settore" o "ETS" diventerà possibile solo con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Durante il periodo transitorio il comportamento degli enti dovrà essere il seguente:

- per le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, i corrispondenti acronimi ODV e APS potranno essere utilizzati dagli enti che sono iscritti nei relativi registri;
- le ONLUS continueranno a chiamarsi tali fino all'entrata

in vigore del registro e della disciplina fiscale di riferimento. Negli statuti di tali enti dovrà essere inserita una clausola che preveda l'eliminazione della qualifica di ONLUS e l'adozione di Ente del Terzo settore o ETS, condizionata, per l'effetto, all'introduzione della disciplina fiscale e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore;

- per tutti gli enti che sono stati costituiti dopo il 3 agosto 2017, ma prima dell'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore, può essere introdotta nello statuto una clausola che preveda l'integrazione automatica della denominazione con la locuzione Ente del Terzo settore o ETS solo dopo l'iscrizione nel Registro.

Note:

4 Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore, gli enti dovranno acquisire il parere obbligatorio da parte della Pubblica amministrazione, per la devoluzione del patrimonio, secondo l'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 per le ONLUS e gli enti non commerciali.

5 Art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

6 Art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

7 Art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

8 Art. 6 del D.Lgs. n. 112/2017.

9 Art. 1 della Legge n. 381/1991.

10 Art. 3, comma 2, del D.M. 6 marzo 2013.

Bilancio di esercizio e bilancio sociale (artt. 13 e 14)

Lo statuto deve prevedere, tra le prerogative proprie degli organi sociali, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi alla predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Diritti associati (art. 15)

Per quanto riguarda il diritto degli associati di esaminare i libri sociali, lo statuto deve prevedere in concreto come tale prerogativa possa essere esercitata.

Volontariato (artt. 17 e 18)

Le norme sui volontari sono dotate di immediata efficacia, compresa la disposizione che prevede l'assicurazione obbligatoria per tale categoria di soggetti. Gli enti devono eliminare dai propri statuti eventuali disposizioni non conformi alla legge.

Organizzazione interna (artt. 23-31)

Nel capo III del titolo V del Codice del Terzo settore sono previste una serie di norme relative all'organizzazione interna degli enti; in particolare, alcune di esse, consentono di derogare, tramite lo statuto, alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, consentendo una autonomia nella definizione della struttura degli ETS.

Vi sono, in ogni caso, alcune norme inderogabili, quali:

- l'ammissione del socio deve avvenire su domanda dell'interessato;
- l'obbligatoria motivazione della delibera di rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante associato;
- il termine di tre mesi dall'iscrizione nel libro soci, al fine di poter esercitare il diritto di voto, non può essere aumentato.

Assemblea (artt. 24-25)

Le competenze che la legge riconosce all'assemblea sono inderogabili e, pertanto, gli statuti devono essere conformi. Un particolare trattamento è riservato alle associazioni con oltre 500 unità che possono disciplinare le competenze dell'assemblea, anche in deroga a quanto stabilito per la generalità degli ETS, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Per ciascun argomento riservato alla competenza dell'assemblea, lo statuto dovrà stabilire se l'organo debba deliberare in via ordinaria o straordinaria e i relativi *quorum*.

In assenza di determinazioni statutarie, sarà applicabile l'art. 21 del Codice civile¹¹.

In ogni caso ciascun socio ha un voto. Qualunque possibile deroga alle competenze assembleari o alle modalità di assunzione delle relative delibere deve essere rispettosa del principio democratico.

Organo di amministrazione (art. 26)

Gli enti devono nominare un organo di amministrazione e la maggioranza dei componenti deve essere celta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Tali disposizioni sono inderogabili e gli statuti si devono adeguare in tal senso, fatta salva la specificità per le associazioni con oltre 500 unità. Lo statuto, infine, in caso di organo amministrativo collegiale, deve prevedere le regole del suo funzionamento o demandare la fissazione delle regole ad apposito regolamento.

Organo di controllo (artt. 30-31)

Le disposizioni relative alla nomina dell'organo di controllo sono inderogabili.

L'operatività di tale organo deve essere immediata per le fondazioni e gli enti che hanno costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Per le associazioni, invece, possono riscontrarsi diversi casi:

- l'associazione non ha superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore: potrà prevedere l'organo di controllo nello statuto con le maggioranze previste per le deliberazioni

Nota:

11 Art. 21 c.c. - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

dell'assemblea ordinaria, in quanto si tratta di un adeguamento alla disciplina inderogabile, la cui operatività è soltanto posticipata dal punto di vista temporale;

- l'associazione autonomamente intende dotarsi dell'organo di controllo: si tratta di una facoltà scelta dall'ente che non vi è obbligato dalla legge, dal momento che non supera i limiti indicati dal suddetto art. 30, e, pertanto, la decisione inerente alla modifica statutaria dovrà essere assunta con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

Categorie di ETS (artt. 32, 35, 41)

Gli statuti delle Organizzazioni di volontariato devono prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso l'apporto prevalente di volontari associati.

Per quanto riguarda le Associazioni di promozione sociale, gli statuti devono specificare i destinatari delle attività di interesse generale svolte e le modalità di esecuzione, nonché garantire la partecipazione alla vita associativa, eliminando le disposizioni che prevedono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Le reti sociali, infine, devono prevedere nei propri statuti, quale scopo istituzionale, quello dello svolgimento di attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Operazioni straordinarie (art. 98)

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono concludere reciproche operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni o trasformazioni, solo se non vi sia una clausola statutaria che lo escluda; trattandosi di una norma derogabile, il suo inserimento potrà avvenire con le deliberazioni previste per l'assemblea ordinaria.

Tavola riepilogativa - Modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del Terzo settore

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse	2 ipotesi: Inserimento della previsione: facoltativa Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse

8, comma 1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata
8, comma 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata
10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata
12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32, comma 3, 35, comma 5, 37, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017; art. 6, D.Lgs. n. 112/2017, art. 1, Legge n. 381/1991, D.M. MISE 6 marzo 2013, art. 3, comma 2)	Semplificata
32, comma 3	Denominazione sociale ODV	ODV iscritte: obbligatoria ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
35, comma 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
37, comma 2	Denominazione sociale "Ente filantropico"	Obbligatoria	Semplificata
13, commi 1-2	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata

13, comma 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14, comma 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15, comma 3	Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23, commi 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata
24, comma 1	Diritto di voto dei neo associati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile <i>in peius</i>	Semplificata
24, comma 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti > 1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24, comma 3	Delega	Derogatoria	Semplificata
24, comma 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa	Non semplificata
24, comma 5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
24, comma 6	Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata

25, comma 1	Competenze assemblea	Obbligatoria	Semplificata
25, comma 2	Competenze assemblea (enti con associati \geq 500)	Derogatoria	Semplificata
25, comma 3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativa	Non semplificata
26, commi 1, 2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
26, commi 3, 4, 5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata
26, comma 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.	Obbligatoria	Semplificata
26, comma 8	Organo di amm. nelle Fondazioni	Obbligatoria (comma 7) o Facoltativa (commi 3, 4 e 5)	Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa
30	Organo di controllo	Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Semplificata Non semplificata
30, comma 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativa	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Obbligatoria	Semplificata
32, comma 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)	Obbligatoria	Semplificata

32, comma 2	Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro	Facoltativa se non prevista Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%)	Non semplificata Semplificata
34, commi 1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata
35, comma 1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
35, comma 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata
38, comma 2	Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
41, comma 3	Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge	Facoltativa	Non semplificata
41, comma 7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività	Obbligatoria	Semplificata
41, commi 8, 9, 10	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea	Derogatoria	Semplificata
98	Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni	Derogatoria	Semplificata